

I TEMI - COVID-19: DECRETO RILANCIO TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

01. NOZIONE

Continua la serie di provvedimenti mediante i quali il Governo tenta una valida risposta all'emergenza epidemiologica venutasi a verificare a seguito dell'espandersi del virus denominato COVID-19.

Una costante di parte governativa sono gli annunci ai quali non segue una tempestiva risposta legislativa. Anche in questo caso il decreto era stato annunciato come decreto Aprile nella seconda decade del mese citato, ma, tradizionalmente, è trascorso tempo prezioso prima che venisse alla luce.

Tant'è siamo in presenza adesso del nuovo decreto **19 maggio 2020 n. 34** indicato come **Decreto Rilancio**, e rubricato "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**" pubblicato quale Supplemento Ordinario nella GU 128 del 19 maggio, ma ormai nella notte del 20 maggio 2020.

Abbiamo deciso di suddividere, per praticità di lettura, le nostre *Schede* in aderenza ai titoli del DL. In questa scheda riepiloghiamo sinteticamente il contenuto del

Titolo III Misure in favore dei lavoratori

evitando gli articoli con disposizioni tecniche o di trasferimento fondi.

02. TITOLO III - CAPO I – MODIFICHE AL DL 18/2020, CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2020 (CURA ITALIA)

Il Capo I è dedicato alle misure in favore dei lavoratori **già presenti nel Decreto Cura Italia oggi ampliate e modificate.**

ART 66 – Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI)

La norma contiene modifiche all'articolo 16 del DL 18/2020 specificando che le

mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, **sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI)** per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza.

ART 67 – Incremento Fondo Terzo Settore

Al fine di sostenere le attività delle ODV, delle APS e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali incrementato di 100 milioni di euro la dotazione dell'apposito fondo.

ART 68 – Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Preferiamo riportare il novellato **articolo 19** con le modifiche apportate dal presente decreto in colore rosso.

"1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153."

2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e

dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine **del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2 bis. Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”.

2 ter. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8, della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di CISOA deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione

salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'articolo 22.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma 1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. L'assegno ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di **1.100 milioni** di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del **25 marzo 2020** e ai

lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e 7 di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente

comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

...omissis... (i successivi commi riguardano i primi comuni in zona rossa e non sono state modificate)

ART 69 – Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria

Anche in questo caso l'originaria durata di nove settimane viene modificata come al comma 1 dell'articolo precedente, con l'ulteriore riconoscimento di 5 settimane e di 4 settimane nei mesi di settembre e ottobre

ART 70 – Modifiche all'articolo 22 in materia di cassa integrazione in deroga

Anche in questo caso le parole nove settimane sono state sostituite dalle seguenti "per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo **per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane**. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.". Gli altri aggiustamenti sono di conseguenza e di armonizzazione.

ART 71 – Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

Al DL 18/2020 dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i seguenti:

- **ARTICOLO 22-ter Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali**

Viene istituito, allo scopo di maggiore tutela delle attività lavorative un apposito fondo presso il Ministero del lavoro dotato per l'anno 2020 di 2.740,8 milioni di euro.

Le predette risorse, **che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa**, possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del presente comma con uno o più decreti del Ministro del lavoro da **adottare entro il 31 agosto 2020**, prevedendo **eventualmente** anche l'estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale per un massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, coerentemente con le ulteriori risorse allocate per tutte le diverse tipologie di trattamenti.

- **ARTICOLO 22-quater Trattamento di integrazione salariale in deroga "Emergenza COVID-19" all'INPS**

Dall'entrata in vigore di questo decreto i trattamenti salariali in deroga di cui all'art. 22 DL 18/2020, per **periodi successivi alle prime nove settimane** riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, **l'Inps non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori**.

Comma 3 - La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, **decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto**, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Comma 4 - Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda **entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. **L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di**

pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.

A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

- **ARTICOLO 22-quinquies Modifiche al pagamento diretto del trattamento di CIO e di assegno ordinario**

Le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto, previste dagli articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di questa disposizione sono disciplinate dalla procedura prevista dal comma 3 dell'art. 22-
quater.

ART 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

L'articolo 23 del Dl 18/2020 disponeva dello specifico congedo per i dipendenti del settore privato necessario a seguito della sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. I genitori, per i figli fino a 12 anni potevano fruire un congedo di 15 giorni al 50% della retribuzione, tale periodo è stato **innalzato a trenta giorni con decorrenza dal 5 marzo al 31 luglio.**

Tale diritto ora, a condizione che l'altro genitore non ne usufruisca è valido per i figli fino a 16 anni (**era tra 12 e 16**).

Il bonus *baby sitting*, alternativo a quanto sopra, può anche essere più d'uno fino alla **misura massima di 1.200** euro e può essere erogato anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia e simili.

Per i lavoratori pubblici il bonus previsto in 1.000 euro è stato innalzato a 2.000 euro

ART 73 – Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 1012

Ulteriori **dodici giornate** di permesso retribuito sono usufruibili nei mesi **di maggio e giugno 2020** per la legge 104/1992.

ART 74 – Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Reca modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei

lavoratori del settore privato, spostando al **31 luglio 2020** (era il 30 aprile) il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

ART 75 – Modifiche all’articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

Le indennità previste sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

ART 76 – Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Reca modifiche all’articolo 40, estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) **da due a quattro mesi**

ART 77 – Modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore

Reca modifiche all’articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari estendendo la disciplina anche in favore di enti del terzo settore.

ART 78 – Modifiche all’articolo 44 del DL 18/2020

Per quanto riguarda il **reddito di ultima istanza** per il riconoscimento dell’indennità di **600 euro** riconosciuta per il mese di marzo **anche per i mesi di aprile e maggio 2020** per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria i soggetti richiedenti non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

ART 79 – Modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari per il ripristino del servizio elettrico

Reca modifiche all’articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico, **estendendo al 15 giugno 2020**, il termine della validità delle abilitazioni già in loro possesso anche in caso di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico e ciò al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l’esecuzione di lavori per il ripristino del servizio elettrico sul

territorio nazionale.

ART 80 – Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Reca modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, **portando a cinque mesi (dal 17 marzo 2020)** il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

ART 86 – Modifiche all’articolo 103 del dl 18/2020

Il comma 2 dell’articolo 103 del DL 18/2020 disponeva: “*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*” In buona sostanza, attualmente **fino al 29 ottobre 2020**. L’eccezione è rappresentata dal **DURC (Documenti Unico di Regolarità Contributiva)** la cui validità è estesa **solo fino al 15 giugno 2020**.

02. TITOLO III - CAPO II – ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART 82 – Reddito di emergenza

Ai nuclei familiari **in condizioni di necessità economica** è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato **Reddito di emergenza** (di seguito “**Rem**”).

Le domande per il Rem sono presentate entro il termine del mese di **giugno 2020** e il **beneficio è erogato in due quote**, ciascuna pari all’ammontare di cui al comma 5.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari **in possesso cumulativamente**, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto Cura Italia, o di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi alle soglie di cui al comma 5;
- c) essere percettori di reddito di cittadinanza.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del Rem:

- a) il nucleo familiare;
- b) il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti ed è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa;
- c) il patrimonio mobiliare.

Le definizioni di cui sopra sono determinate nel DPCM 5.12.2013, pubblicato sulla GU 24.01.2014, rispettivamente art. 3, art. 4 comma 2, art. 5 comma 4.

Veniamo al pluririchiamato **comma 5**, lo stesso stabilisce che ciascuna quota del Rem è determinata **in un ammontare pari a 400 euro**, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel calcolo del nucleo familiare beneficiario non tiene conto di tali soggetti.

Il Rem è **riconosciuto ed erogato dall'INPS** previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste di Rem possono essere presentate **presso i CAF**, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Le richieste del Rem possono essere altresì presentate presso gli **istituti di patronato**.

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, **il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione** di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

ART 83 – Sorveglianza sanitaria

Fino alla fine dell'emergenza i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro.

L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

ART 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'art. 27 del DL 18/2020 riguardava le indennità per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, costoro, che hanno già beneficiato per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro avranno tale indennità erogata anche per il mese di aprile.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito secondo bimestre 2019 è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio pari a euro 1.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute, per le attività comprese le quote di ammortamento.

A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, **è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.**

Ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione dell'AGO (art. 28 cura Italia) già beneficiati nel mese di marzo la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°

gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Ai lavoratori del settore agricolo la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro.

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Tutti questi a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente o titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Tutte le indennità di questo articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS **in unica soluzione, previa domanda**, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Decorsi **quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di chiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020, relativa al mese di marzo 2020.**

ART 85 – Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, **alla data del 23 febbraio 2020**, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva **superiore a 10 ore settimanali**, non titolari di pensione assegno ordinario di invalidità escluso, è riconosciuta, **per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese**, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Anche questa indennità non è cumulabile con altre e non spetta ai percettori di REM e a percettori appartenenti a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza se non nella misura integrativa fino al limite sopra visto.

L'indennità è erogata dall'INPS in unica soluzione, previa domanda da presentarsi presso gli Istituti di patronato.

ART 86 – Divieto di cumulo tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

ART 90 – Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

ART 91 – Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

Consente agli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, di svolgere con modalità a distanza le medesime attività, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. E' assicurato altresì il recupero delle attività formative o di ogni altra prova funzionale al completamento del percorso didattico.

ART 92 – Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL

Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, **prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi**, per un importo pari a quello dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.

ART 93 – Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Introduce la possibilità, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.

ART 94 – Promozione del lavoro agricolo

Introduce una disposizione che promuove il lavoro agricolo, stabilendo la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno 2020.

ART 95 – Misure di sostegno alle imprese per la riduzione dei rischi da contagio nei luoghi di lavoro

Reca misure di sostegno alle imprese, al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.

E' prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

ART 98 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Prevede **per i mesi di aprile e maggio 2020**, un'indennità **pari a 600 euro** in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità, **la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda**, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi

Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

ART 103 – Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione **di rapporti di lavoro irregolari**, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno **possono presentare istanza**, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere **un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare**, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici **prima dell'8 marzo 2020** ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalità i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, **possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza**. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e **devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019**, comprovata secondo le modalità di cui al **comma 13**. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, **il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato** ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, **il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano **ai seguenti settori di attività**:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 è **indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta**, non inferiore a quella prevista dal CCNL di riferimento. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine di svolgere ulteriore attività lavorativa.

5. L'istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata **dal 1° giugno al 15 luglio 2020**, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare da adottarsi **entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto**, presso:

- a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

6. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti **i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per la conclusione del rapporto di lavoro**, la documentazione idonea a comprovare l'attività lavorativa di cui al comma 13 nonché le modalità di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attività lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero svolge l'attività di lavoro esclusivamente alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, **di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore**, a copertura degli oneri connessi all'espletamento della procedura di emersione di cui al comma 1, **ovvero di 130 euro a copertura degli oneri** per la procedura di cui al comma 2, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda previsto al comma 13. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, **limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro**, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui al commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) che risultino condannati, **anche con sentenza non definitiva**, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la

soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

- a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'art.600 del codice penale;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda al rigetto o all'archiviazione della medesima, ivi compresa la mancata presentazione delle parti di cui al comma 12. **Si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro** se l'esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore medesimo.

14. Nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 le sanzioni previste dall'art. 22, comma 1, D.LGS 151/2015 sono raddoppiate così come sono raddoppiate le sanzioni previste dall'art. 603 bis codice penale.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del

datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. **La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.**

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, **dal 1° giugno al 15 luglio 2020**, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 5 idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. **All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato** fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonché di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresì, di iscriversi al registro di cui all'art.19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150 esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; **il relativo onere a carico dell'interessato** è determinato con il decreto di cui al comma 5, **nella misura massima di 30 euro.**

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, **lo straniero non può essere espulso**, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10. Nel caso di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai sensi del comma 5, lett. a) comporta l'estinzione dei reati e degli illeciti di cui al comma 10, lett. a). Nei casi di cui al comma 2, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il **contratto di soggiorno** stipulato sulla base di un'istanza contenente **dati non rispondenti al vero è nullo** ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il

permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è determinata la destinazione del contributo forfettario, di cui al comma 6.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni igienicosanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure urgenti idonee a garantire la salubrità e la sicurezza delle condizioni alloggiative, nonché ulteriori interventi di contrasto del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del D.L. n.119/2018 convertito con modifiche dalla legge n.136/2018, si avvale del supporto operativo del Dipartimento per la protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

21. Al comma 1 dell'articolo 25-quater del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo la parola rappresentanti sono aggiunte le seguenti parole "dell'Autorità politica delegata per la coesione territoriale".

22. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabile per ulteriori sei mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di 900 unità, da ripartire nelle sedi di servizio interessate nelle procedure di regolarizzazione. A tal fine il Ministero



dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

Il resto dell'articolo è dedicato alle coperture degli oneri derivanti.

